Il nuovo rapporto di lavoro sportivo

di Nicola Forte

Pubblicato il 19 Settembre 2023

Decreto correttivo della Riforma dello sport: **definizione** di **rapporto di lavoro sportivo** e **esclusione** dall'**IRAP** delle **Cococo** sportive.

Minore discrezionalità al fine di qualificare il nuovo rapporto di lavoro come sportivo e quindi per beneficiare delle agevolazioni fiscali all'uopo previste. E' questa una delle modifiche contenute nel decreto Correttivo al D.Lgs n. 36/2021 riguardante la riforma dello Sport. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso.

Le novità in tema di rapporto di lavoro sportivo

Sul fronte del **lavoro sportivo**, il decreto correttivo interviene con alcune **novità.** In primo luogo, il decreto correttivo specifica ulteriormente il campo di applicazione della definizione di **lavoratore sportivo,** escludendo i **professionisti** la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'**ordinamento sportivo** e sono iscritti ad albi o elenchi. Sono **lavoratori sportivi** i **tesserati** che svolgono una **mansione** che, sulla base dei regolamenti tecnici di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva risulta **necessaria** per lo svolgimento di **attività sportiva**, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Si tratta quindi ad esempio di atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi. Conseguentemente, il rapporto di tesseramento è posto alla base per qualificare un determinato rapporto di lavoro come sportivo. Le agevolazioni fiscali saranno applicabili esclusivamente ai compensi percepiti con riferimento all'attività sportiva. Conseguentemente, se un atleta tesserato percepisce compensi anche con riferimento alle attività amministrative gestionali in questo caso troveranno applicazione i criteri di imposizione ordinari. Inoltre, sempre al fine di definire più puntualmente il rapporto di lavoro sportivo viene previsto che le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

sportive, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, sono approvate con decreto delle Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Come cambiano le Co.co.co. sportive

Una novità estremamente rilevante riguarda l'**esclusione dalla base imponibile IRAP dei singoli compensi riguardanti le CoCoCo** *"sportive"*. In tal caso l'esclusione dalla base imponibile trova applicazione **fino all'importo di 85.000 euro**. Il *"nuovo"* **registro** previsto per le Società sportive, la cui iscrizione è necessaria per ottenere la qualificazione di *"sodalizio sportivo"* e, di conseguenza, **per fruire delle agevolazioni fiscali** previste per il settore, consente controlli più puntuali. Conseguentemente, il decreto correttivo ha **eliminato l'obbligo di presentazione del Modello EAS**. Si tratta di una semplificazione non di poco conto in quanto nell'ipotesi di omissione dell'adempimento la società sportiva sarebbe incorsa nella decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.

Il bilancio delle ASD

Ulteriori novità sono previste con riferimento alla **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**. Le società che intendano iscriversi al predetto registro dovranno prevedere espressamente nello statuto l'obbligo di predisporre e di approvare annualmente da parte dell'assemblea un rendiconto economico e finanziario (art. 7, comma 1, lett. f del D.Lgs n. 36/2021). Questa previsione è contenuta nel testo originario del citato D.Lgs n. 36/2021. Tuttavia, il decreto correttivo ha previsto per le ASD che presentano istanza per il riconoscimento e quindi per l'ottenimento della personalità giuridica (dal 5 settembre scorso) di allegare alla richiesta anche il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea. **Non sussistono** però, **vincoli per la redazione del rendiconto**. Esso potrà essere predisposto, indifferentemente, in base al **criterio di cassa o di competenza**. Inoltre, le **ASD** non saranno **vincolate all'adozione di uno specifico schema**. Invece, dovranno essere seguiti gli schemi previsti per gli ETS qualora le ASD decidano di effettuare la doppia iscrizione e quindi non solo nel registro previsto per le società sportive, ma anche nel RUNTS.

NdR: potrebbe interessarti anche... Dichiarazione dei compensi sportivi: le novità 2024 Lavoro sportivo e criteri di tassazione dei redditi Lavoro sportivo dilettantistico: il trattamento fiscale Fiscalità agevolata di ASD e SSD: come determinare il limite di 400mila euro? Il regime fiscale per lo sport dilettantistico

A cura di Nicola Forte Martedì 19 settembre 2023

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La Riforma dello Sport e l'esenzione IVA

Linee guida per i sodalizi sportivi

Webinar in diretta

Evento gratuito in collaborazione con

Relatori: Dott. Stefano Andreani, Dott. Fabio Romei.

Webinar in diretta Martedì 10/10/2023, **ore 15:00-18:00**.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Correttivo Bis** (Decreto Legislativo n. 120 del 2023) si è finalmente concluso l'iter di **riforma della normativa sportiva**.

Ma il mese di agosto ha visto anche un intervento legislativo che novella la materia dell'**IVA** e che interessa i **sodalizi sportivi**.

In questo webinar si affrontano dunque le tematiche più rilevanti che interessano le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche** alle prese con una vera e propria rivoluzione copernicana proprio nel momento della ripartenza della stagione sportiva.

Corso in fase di accreditamento per Commercialisti.

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D